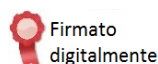


Pubblicato il 10/01/2026

N. 00015/2026 REG.PROV.PRES.
N. 00066/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2026, proposto da
Percorsi - Consorzio di Cooperative Sociali - Societa' Cooperativa Sociale, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato
Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Sviluppo Campania S.p.A., Regione Campania, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della Determinazione del Direttore Generale di Sviluppo Campania S.p.A. n. 444
del 11.12.2025 - Provvedimento n. 57, comunicata a mezzo PEC in data 29.12.2025
(prot. n. 21489/2025), con cui è stata disposta l'esclusione della domanda di
agevolazione ID 240924FRC0000005615 presentata dalla ricorrente;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi,
per quanto di ragione, il preavviso di rigetto prot. n. 4127 del 03/03/2025 e la

comunicazione di esclusione prot. n. 21489/2025 del 29/12/2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Premesso che con istanza già contenuta in ricorso, parte ricorrente, evidenziato che il proposto gravame è diretto all'annullamento – in primis - della Determinazione del Direttore Generale di Sviluppo Campania S.p.A. n. 444 del 11.12.2025 - Provvedimento n. 57, comunicata a mezzo PEC in data 29.12.2025 (prot. n. 21489/2025), con cui è stata disposta l'esclusione della domanda di agevolazione ID 240924FRC0000005615 presentata da essa ricorrente, e che tutti i soggetti inseriti utilmente nella graduatoria dell'Avviso "FRC II Edizione" (ammessi al finanziamento) risultano possibili controinteressati (avendo un interesse qualificato, diretto ed attuale alla conservazione degli atti impugnati, dal cui annullamento deriverebbe loro un pregiudizio), formula istanza per essere autorizzata alla notifica a costoro per pubblici proclami, evidenziando la particolare difficoltà della notifica individuale del ricorso;

RITENUTI sussistenti, alla luce delle circostanze evidenziate da parte ricorrente, i presupposti perché la suddetta notificazione del presente ricorso ai controinteressati venga effettuata, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami;

ATTESO che l'art. 52 c.p.a. prevede che *"(i)l presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare – alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

RITENUTO che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, cfr., tra le altre, TAR Lazio Roma, Sez. I

ter, ordinanza n. 7680/2015, nonché i numerosi precedenti di questa Sezione);

CONSIDERATO che, al fine di rendere effettiva la probabilità di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

RITENUTO, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del Tribunale Amministrativo Regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso, insieme all'elenco nominativo dei controinteressati, può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente;
- l'amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, nel proprio sito internet il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania Napoli individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'amministrazione regionale non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione regionale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;
- la medesima amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale risultano pubblicati il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione regionale secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 50,00 (cinquanta/00) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

RITENUTO, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, qualora parte ricorrente opti per l'illustrata modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 5 giorni: al riguardo, si precisa che gli stessi termini valgono anche nel caso in cui parte ricorrente dovesse ritenere più conveniente la notifica individuale del gravame a ciascuno dei controinteressati pretermessi;

Ritenuto, altresì, di fissare, per la trattazione della pure avanzata istanza cautelare, l'udienza camerale del 4 febbraio 2026;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di cui in premessa, e autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso ai controinteressati, con le modalità e nei termini precisati in motivazione.

Fissa, per la trattazione dell'avanzata istanza cautelare, l'udienza camerale del 4 febbraio 2026.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 10 gennaio 2026.

Il Presidente
Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO